



COMUNE DI FONTANELLA

CAP. 24056 – Provincia di Bergamo- tel. 0363.99.75.55 – Fax 0363.90.73.03
Codice fiscale 83000990164 – uffici: Piazza 26 aprile 75
UFFICIO DEL SINDACO

COPIA

Registro Ordinanze del Sindaco n. 7
Fontanella li 04-05-2020

OGGETTO: Temporanee misure preventive relative a i servizi comunali per fronteggiare l'epidemia da contagio da COVID-19 - Ordinanza contingibile e urgente per la temporanea limitazione dell'utilizzo di parchi, giardini e aree verdi comunali.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale qualificandola l'11 marzo scorso come Pandemia a livello mondiale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo avente ad oggetto Ulteriori misure del contenimento sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio di Fontanella;

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono misure di prevenzione di carattere general volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

CONSIDERATO che, lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale il divieto di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

VISTA l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 con la quale viene disposto il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed uscita dal territorio salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

CONSIDERATO che il DPCM 10 aprile 2020 ha ulteriormente inasprito le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 con la previsione che lo spostamento delle persone all'interno del territorio comunale debba avvenire solo per comprovanti esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 4 del 16/03/2020 per la temporanea limitazione dell'utilizzo di parchi, giardini e aree verdi comunali;

VISTO il DPCM del 26/04/2020 il quale reca all'art. 1 comma 1:

- lettera d) "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;"
- lettera e) "l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse."

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 537 del 30//04/2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 Ordinanza ai sensi dell'art. 32,comma3, della Legge 23 Dicembre 1978, N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19"

VISTA altresì l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 03/05/2020 recante

"ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 Ordinanza ai sensi dell'art. 32,comma3, della Legge 23 Dicembre 1978, N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19"

RITENUTO che i dati attuali, l'evolversi della situazione epidemiologica e l'esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza agli effetti del contenimento del contagio, alla misura di distanziamento sociale e all'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio;

CONSIDERATO che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Fontanella e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'art. 35 del D.L. 02/03/2020 n°9

RITENUTO pertanto opportuno di disporre per le stesse ragioni di prevenzione a cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico sino al giorno 17/05/2020 incluso di tutti i parchi, giardini ed aree verdi comunali;

RICHIAMATI altresì:

- i commi 4 e 5, dell'art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legge del 25/03/2020 n. 19, ed in particolare gli art. 3 e 4;
- il Testo unico delle leggi sanitarie
- la legge 833 del 23 dicembre 1978

- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020
- l'ordinanza del Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020;
- i DPCM del 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, 26/04/2020;

ORDINA

DI VIETARE Per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 17/05/2020 compreso, la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali;

DI STABILIRE, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 fino a 500,00 euro;

DISPONE:

- che la presente Ordinanza è resa pubblica mediante l'Affissione all'Albo Pretorio Comunale, è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente ed è immediatamente esecutiva;
- che venga trasmessa al Prefetto della Provincia di Bergamo;
- che il servizio di Polizia locale di Fontanella/Barbata e tutte le forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notificazione/pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione/pubblicazione (D.lgs 104/2010), ovvero entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Bergamo. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
F.to MAURO BRAMBILLA